

**DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
(aggiornato al 1° maggio 2019)**

Ente	Organo	Riferimento normativo	Previsione normativa	Durata	Iter	Compensi
AUTORITA' PER LE MINORANZE LINGUISTICHE	Componente	Art. 10, comma 2, L.P. 19/06/2008, n. 6	tre componenti nominati dal Consiglio provinciale	Sette anni	NC	<u>Articolo 10, comma 6, della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6</u> Al presidente spetta un'indennità di carica annua lorda determinata dall'Ufficio di presidenza del Consiglio in misura non superiore al 40 per cento dell'indennità attribuibile al presidente dell'Agenzia provinciale per la rappresentanza negoziale, fissata per un massimo di 70.000 euro, ai sensi dell'articolo 58, comma 6, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997); agli altri due componenti spetta un'indennità di carica lorda determinata dall'Ufficio di presidenza in misura non superiore al 50 per cento dell'indennità attribuita al presidente dell'autorità. Ai componenti dell'autorità spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'espletamento del loro incarico, in misura pari a quello dei consiglieri provinciali. <u>Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 11 del 18 febbraio 2014</u> L'indennità di carica spettante al presidente è stabilita nell'importo di euro 28.000 euro annui lordi; l'indennità di carica spettante ai due componenti è stabilita nell'importo di euro 14.000 euro annui lordi.
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI	Componente	Art. 3, L.P. 16/12/2005, n. 19	un componente nominato dal Consiglio provinciale	Legislatura	NC	<u>Articolo 10, commi 1, 2 e 4, della legge provinciale 16 dicembre 2005, n. 19</u> Al presidente del comitato spetta un'indennità di funzione mensile lorda, stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, in misura non superiore al 40 per cento dell'indennità consiliare mensile lorda percepita dai consiglieri provinciali. Ai componenti del comitato spetta un'indennità di funzione mensile lorda, stabilita dall'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale, in misura non superiore al 10 per cento dell'indennità consiliare mensile lorda percepita dai consiglieri provinciali. Ai componenti del comitato che, su autorizzazione del presidente del comitato, si devono recare in località diverse da quella di residenza spetta il rimborso per le spese di viaggio previsto per i consiglieri provinciali nel caso di missioni istituzionali. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alle sedute del comitato e per lo svolgimento delle funzioni esercitate nel capoluogo provinciale, sede del comitato. <u>Deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 4 del 31 gennaio 2019</u> L'indennità di funzione del Presidente è stabilita: - nella misura del 30 per cento dell'indennità consiliare mensile lorda percepita dai consiglieri provinciali, per un importo pari ad euro 2.940 mensili lordi, nel caso in cui la funzione di presidente del comitato sia svolta in via esclusiva e a tempo pieno; - nella misura del 25 per cento dell'indennità consiliare mensile lorda percepita dai consiglieri provinciali, per un importo pari ad euro 2.450 mensili lordi, nel caso in cui la funzione di presidente del comitato non sia svolta in via esclusiva e a tempo pieno; - nessuna indennità di funzione nel caso in cui il presidente del comitato sia pensionato. L'indennità di funzione dei componenti è stabilita nella misura dell'8 per cento dell'indennità consiliare mensile lorda percepita dai consiglieri provinciali per un importo pari ad euro 784 mensili lordi.
			un componente nominato dal Consiglio provinciale designato dalle minoranze	Legislatura	NC/AM	
	Presidente	Art. 3, L.P. 16/12/2005, n. 19	il presidente è nominato dal Consiglio provinciale su proposta congiunta del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale	Legislatura	NC	
COMMISSIONE INTERREGIONALE DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLA PAB, DEL TIROLO E DELLA PAT	Componente effettivo	Art. 1, Regolamento per la Commissione interregionale delle assemblee legislative del 19/05/1998	sei consiglieri provinciali, componenti effettivi, nominati dal Consiglio provinciale	Legislatura	NC	<u>Regolamento approvato nella seduta congiunta del 19 maggio 1988</u> Non è previsto alcun compenso ma solamente il rimborso delle spese sostenute
	Componente supplente	Art. 1, Regolamento per la Commissione interregionale delle assemblee legislative del 19/05/1998	sei consiglieri provinciali, componenti supplenti, nominati dal Consiglio provinciale	Legislatura	NC	
COMMISSIONE PARITETICA PER LE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE	Componente	Art. 107, Statuto speciale di autonomia	due membri in rappresentanza del Consiglio provinciale di Trento	Legislatura	NC	<u>Articolo 18 bis della deliberazione del Consiglio provinciale 11 aprile 2013, n. 6 (Regolamento sul trattamento economico dei consiglieri e sugli interventi a favore dei gruppi consiliari)</u> Ai rappresentanti del Consiglio provinciale nella commissione paritetica per le norme d'attuazione dello Statuto speciale è corrisposto un compenso lordo annuo di 9.400 euro, liquidabili semestralmente in via posticipata a partire dalla data in cui hanno partecipato per la prima volta a una seduta. Il compenso viene corrisposto solo in caso di partecipazione ad almeno tre sedute o incontri preparatori formalmente convocati in un anno. L'anno decorre dalla data di partecipazione alla prima seduta o incontro. Il compenso non spetta ai consiglieri provinciali o regionali, agli assessori provinciali o regionali, ai parlamentari nazionali o europei durante il loro mandato e nei cinque anni successivi. Non spetta, inoltre, a chi percepisce un vitalizio o un trattamento economico previdenziale relativo ad almeno due legislature derivante da queste ultime cariche; né spetta ai lavoratori pubblici o privati collocati in quiescenza, salvo che la nomina non sia anteriore al loro collocamento in quiescenza. Se il vitalizio o il trattamento economico previdenziale è relativo a meno di due legislature l'importo stabilito dal comma 1 è dimezzato. Ai rappresentanti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute e agli incontri preparatori formalmente convocati, nella misura e con le modalità previste per i consiglieri provinciali.

DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
(aggiornato al 1° maggio 2019)

Ente	Organo	Riferimento normativo	Previsione normativa	Durata	Iter	Compensi
COMMISSIONE PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITA' TRA DONNA E UOMO	Componente	Art. 14, comma 1, lettera e), L.P. 18/06/2012, n. 13	due esperte/i individuate/i dal Consiglio provinciale	Legislatura	NC	<u>Articolo 14, comma 6, della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13</u> Alle/Agli esperte/i previste/i dall'articolo 14, comma 1, lettera e), spetta, in relazione all'attività svolta, un compenso determinato nell'atto di nomina entro il limite massimo previsto per gli esperti individuati dall'articolo 50, comma 1, lettera b), della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Compenso mensile non superiore a 3.000 euro; tale importo può essere superato in proporzione agli aumenti del costo della vita). <u>Determina del Presidente del Consiglio provinciale prot. n. 5952 dell'11 aprile 2014, da ultimo modificata con disposizione del Presidente del Consiglio del 24 gennaio 2019 (repertorio n. 2)</u> Alle/Ai due esperte/i previste/i dall'articolo 14, comma 1, lettera e), è corrisposto un compenso mensile lordo di 300 euro, solo per i mesi in cui effettivamente prestano la loro attività in modo collegiale o individuale; qualora l'esperta/o rivesta la carica di presidente della commissione il compenso mensile lordo è determinato in 675 euro. E' riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio nei limiti e con le modalità previste per i dipendenti della Provincia dell'area non dirigenziale. Le spese ammesse a rimborso sono quelle sostenute per i viaggi effettuati per l'espletamento delle funzioni inerenti all'attività della commissione compresi quelli per la partecipazione alle sedute plenarie e ai gruppi di lavoro. Vengono inoltre rimborsate le spese di pernottamento e dei pasti escludendo quelle relative ai viaggi per la partecipazione alle riunioni. Le missioni devono essere autorizzate in via preventiva da parte del presidente della commissione.
DIFENSORE CIVICO	Difensore civico	Art. 6, primo comma, L.P. 20/12/1982, n. 28	il difensore civico è nominato dal Consiglio provinciale	Legislatura	NC	<u>Articolo 10, commi 1 e 3, della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28</u> Al difensore civico spetta un trattamento economico pari ai due terzi dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali (pari a 6.533,33 euro al mese lordi). Spettano inoltre i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella prevista per i consiglieri provinciali.
FONDAZIONE DON LORENZO GUETTI - CENTRO STUDI SULLA COOPERAZIONE	Collegio dei revisori dei conti	Art. 35 quinquies, L.P. 16/06/2006, n. 3 - Art. 17, statuto	un componente nominato dal Consiglio provinciale, su indicazione delle minoranze	Cinque esercizi	NC/AM	<u>Articolo 17 dello statuto della fondazione</u> I componenti del collegio dei revisori dei conti svolgono a titolo gratuito il loro mandato.
FORUM TRENTO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI	Componente assemblea	Art. 3, comma 1, lettera c), L.P. 10/06/1991, n. 11	due consiglieri provinciali appartenenti alle minoranze, designati dal Consiglio provinciale	Legislatura	NC/AM	<u>Articolo 10, comma 3, della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11</u> Per la partecipazione alle sedute dell'assemblea del forum non vengono corrisposti emolumenti o gettoni di presenza; viene peraltro corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nella misura applicata al personale provinciale.
			un consigliere provinciale designato dal Consiglio provinciale	Legislatura	NC	
GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI	Garante	Art. 9 bis, L.P. 20/12/1982, n. 28	il garante dei diritti dei detenuti è nominato dal Consiglio provinciale	Legislatura	NC	<u>Articolo 10, commi 2 e 3, della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28</u> Al garante dei diritti dei detenuti spetta un trattamento economico pari a un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali (pari a 3.266,66 euro mensili lordi). Al garante dei diritti dei detenuti spetta inoltre il rimborso per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella per i consiglieri provinciali.
GARANTE DEI DIRITTI DEI MINORI	Garante	Art. 9 bis, L.P. 20/12/1982, n. 28	il garante dei diritti dei minori è nominato dal Consiglio provinciale	Legislatura	NC	<u>Articolo 10, commi 2 e 3, della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28</u> Al garante dei diritti dei minori spetta un trattamento economico pari a un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali (pari a 3.266,66 euro mensili lordi). Al garante dei diritti dei minori spetta inoltre il rimborso per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico in misura analoga a quella per i consiglieri provinciali.
GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE (GECT)	Componente assemblea - effettivo	Art. 16, L.P. 16/02/2015, n. 2 - Art. 16, statuto	un componente effettivo nominato dal Presidente del Consiglio provinciale	Legislatura	NC	<u>Atto costitutivo del GECT (statuto e convenzione) sottoscritto il 14 giugno 2011 a Castel Thun (Trento)</u> Non è previsto alcun compenso ma solamente il rimborso delle spese sostenute.
	Componente assemblea - supplente	Art. 16, L.P. 16/02/2015, n. 2 - Art. 16, statuto	un componente supplente del Presidente del Consiglio nominato dal medesimo	Legislatura	NC	

Legenda colonna Iter

NC: nomina del Consiglio o del Presidente del Consiglio

NC/AM: nomina del Consiglio o del Presidente del Consiglio, su indicazione delle minoranze